

LEGGE REGIONALE 15/04/1991, N. 015

Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3. da Art. 1 ad Art. 10

Note:

1. Vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 75, comma 7, L.R. 42/1996

Art. 1

1. E' vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore, come individuati dall'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

2. Tra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti delle nevi, gli hovercrafts, i caravan ed i rimorchi di qualsiasi genere.

3. Nell'ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere.

4. La presente legge non trova applicazione nei territori di cui al comma 1, ricadenti nei perimetri di parchi o riserve naturali per i quali sia in vigore il relativo regolamento.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L.R. 39/1992

2. Articolo sostituito da art. 75, comma 1, L.R. 42/1996

Art. 2

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della stessa, da assumersi su proposta dell' Assessore competente, e' approvato l' elenco delle strade, ubicate nei territori considerati nell' articolo 1, che sono interdette al pubblico transito dei mezzi indicati nel medesimo articolo 1.

2. Al fine di formulare la proposta di cui al comma 1 l' Assessore regionale competente consulta i Comuni territorialmente interessati, che fanno pervenire il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

3. L' elenco di cui al comma 1, oltre a comprendere la viabilita' forestale, come definita dall' articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituiti dall' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, include le strade aventi finalita' in prevalenza agro - silvo - pastorali o di servizio rispetto ad ambiti di rilevante valore naturalistico, ovvero rispetto ad opere ed interventi di sistemazione idraulico - forestale. Esso puo' essere variato in relazione ad intervenute necessita' con le medesime procedure seguite per l' approvazione.

4. Il decreto di approvazione dell' elenco e l' allegato elenco vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il decreto costituisce titolo per la posa in opera della segnaletica di cui all' articolo 7. Fino alla pubblicazione del decreto di approvazione dell' elenco delle strade interdette al pubblico transito restano in vigore i divieti di percorrenza su tutta la viabilita' forestale come definita dall' articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38.

5. L' inclusione di una strada nell' elenco di cui al comma 1 comporta impossibilita' di una classificazione fra le strade provinciali, comunali o vicinali. L' inclusione comporta comunque l' automatica cancellazione dall' elenco comunale delle strade vicinali di quelle che gia' figurino iscritte.

6. Il transito ed il parcheggio sulle strade considerate nel presente articolo e' equiparato, agli effetti della presente legge, a percorsi fuoristrada.

Note:

1. Sostituito il comma 1 da art. 2, comma 1, L.R. 39/1992

2. Sostituito il comma 2 da art. 2, comma 1, L.R. 39/1992

3. Sostituito il comma 3 da art. 2, comma 1, L.R. 39/1992
4. Sostituito il comma 6 da art. 2, comma 2, L.R. 39/1992

Art. 3

1. Sono esclusi dall' osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2:

- a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso o di protezione civile promosse dagli enti pubblici competenti;
- b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta;
- c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione di patrimoni agro - silvo - pastorali, nell' apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell' attivita' estrattiva di cave o miniere;
- d) i mezzi utilizzati per l'accesso alle malghe monticate, agli esercizi pubblici in genere ed agli immobili adibiti ad attivita' commerciali legittimamente autorizzate;
- d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacita' di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.

2. Possono essere ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2:

- a) i mezzi impiegati nell' esecuzione e nella manutenzione di opere su proprieta' privata;
- b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute;
- c) i mezzi impiegati nell' espletamento dell' attivita' speleologica di cui alle leggi regionali 1 settembre 1966, n. 27 e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela e promozione del patrimonio speleologico;
- d) (ABROGATA);
- e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle attivita' volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell' ambiente naturale;
- f) i mezzi impiegati in manifestazioni ivi comprese quelle a carattere sportivo perseguenti anche il fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dell' ambiente naturale o comunque con esso compatibili, organizzate da enti pubblici o da associazioni considerate nel titolo II del Codice Civile;
- g) i mezzi impiegati in manifestazioni anche a carattere sportivo che si svolgono all'interno dei territori di cui agli articoli 1 e 2 utilizzati come poligoni ed aree addestrative dall' Esercito, purché sia rilasciato un nulla osta da parte del Corpo d' armata competente per territorio;
- h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del rispettivo direttore responsabile;
- i) i mezzi impiegati nell' esercizio di una professione o di una attivita' di lavoro subordinato occasionali e non ricorrenti che debbano essere svolte lungo i percorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando essi siano compatibili con i vincoli e la salvaguardia specifici cui i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e le strade risultino assoggettati.

3. Possono essere ammessi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2, i mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attivita' agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attivita' socialmente utili, nonche' i mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia e all'esercizio dell'attivita' venatoria. Il Comune, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati, su modello approvato dal Direttore regionale delle foreste ed e' tenuto altresì a far pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

4. Le esclusioni e le autorizzazioni si intendono previste o rilasciate per il tempo strettamente necessario all' espletamento delle attivita' per le quali le stesse sono previste o rilasciate e per il tratto predeterminato e piu' funzionale rispetto alle attivita' medesime. Con gli stessi limiti temporali e spaziali, le autorizzazioni all' esecuzione di attivita' in deroga ai

vincoli idrogeologici, di cui all' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti a tali autorizzazioni equiparati per legge, equivalgono alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) << Funzioni pubbliche >> quelle legislative, giurisdizionali e amministrative previste e rientranti fra i compiti istituzionali degli enti pubblici e dei loro consorzi o dei pubblici ufficiali, ad essi attribuiti dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti;

b) << servizi pubblici >> quelle attivita' economiche comportanti la messa a disposizione dei cittadini di prestazioni e servizi conducibili da enti pubblici in regime di monopolio mediante aziende speciali, concessione ai privati o in via diretta.

6. Quanti fruiscono delle esenzioni o delle autorizzazioni o, comunque, abbiano titolo ad esse sono solidamente obbligati al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati o deteriorati in tutto o in parte nell' esercizio o a causa delle esenzioni o autorizzazioni medesime.

7. L' inottemperanza alla diffida al ripristino di cui al comma 6 comporta l' esecuzione d' ufficio dello stesso, salvo recupero delle spese corrispondenti a carico degli inottemperanti nelle forme e nei modi previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639.

8. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera f), qualora si riferiscano ad attivita' od utilizzazioni che facciano ritenere probabili il verificarsi di manomissioni, alterazioni o deterioramenti dei luoghi interessati, e' subordinato alla costituzione di idonea e congrua cauzione o equivalente fidejussione a garanzia della puntuale e corretta esecuzione dei lavori di ripristino. La determinazione dell' importo e' effettuata dall' organo competente al rilascio dell' autorizzazione medesima.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L.R. 39/1992
2. Sostituite parole al comma 2 da art. 119, comma 1, L.R. 47/1993
3. Aggiunte parole al comma 1 da art. 75, comma 2, L.R. 42/1996
4. Abrogate parole al comma 2 da art. 75, comma 3, L.R. 42/1996
5. Sostituito il comma 3 da art. 75, comma 4, L.R. 42/1996
6. Sostituite parole al comma 1 da art. 39, comma 1, L.R. 8/1999
7. Aggiunte parole al comma 3 da art. 11, comma 1, L.R. 10/2003
8. Abrogate parole al comma 8 da art. 34, comma 1, L.R. 24/2006

Art. 4

1. Sono abrogati l' articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 e l' articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14.

Art. 5

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunita' montane.

2. Nel caso di gestione di comproprietà immobiliare l' autorizzazione sara' rilasciata all' amministratore della proprietà collettiva od ad altra persona da essa designata in via continuativa.

3. Le autorizzazioni contengono il tipo e gli estremi della targa del mezzo o dei mezzi autorizzati, le generalità del conducente, il periodo di validità dell' autorizzazione e l' indicazione del percorso autorizzato.

3 bis. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, l' Assessore regionale competente puo' rilasciare autorizzazioni in deroga alle disposizioni della presente legge in presenza di avvenimenti di rilevanza nazionale ed internazionale ed in conformita' alle disposizioni stabilite da apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente.

3 ter. Qualora l' autorizzazione venga rilasciata in occasione di avvenimenti, manifestazioni o attivita' che comportino la partecipazione di una pluralità di mezzi motorizzati, la stessa

potra' essere intestata all' organizzatore o comunque al responsabile. Nelle stesse occasioni puo' altresì derogarsi ad uno o piu' degli elementi delle autorizzazioni specificati al comma 3, nonche' ad una o piu' prescrizioni di cui all' articolo 6. Tutte le deroghe ipotizzate nel presente comma debbono essere esplicitamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.

Note:

1. Aggiunto il comma 3 bis da art. 4, comma 1, L.R. 39/1992 con effetto dalla data indicata nel citato articolo.
2. Aggiunto il comma 3 ter da art. 4, comma 1, L.R. 39/1992 con effetto dalla data indicata nel citato articolo.
3. Sostituito il comma 1 da art. 75, comma 5, L.R. 42/1996
4. Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 75, comma 8, L.R. 42/1996
5. Integrata la disciplina del comma 3 ter da art. 75, comma 8, L.R. 42/1996
6. Sostituite parole al comma 1 da art. 34, comma 1, L.R. 24/2006

Art. 6

1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunita' montane rilasciano d'ufficio, contestualmente all'autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

2. I contrassegni devono indicare l' ente emittente, il periodo di validita', di norma corrispondente all' attivita' autorizzata in deroga, il percorso concesso, nonche' gli estremi dell' eventuale autorizzazione.

3. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui al precedente articolo 1, non muniti di scritte o simboli che ne rendano esternamente ed inequivocabilmente legittimo l' uso, e' tenuto ad applicare al mezzo, in punto visibile, l' apposito contrassegno di cui ai commi 1 e 2. Gli utilizzatori dei mezzi debbono comunque esibire a richiesta l' autorizzazione di cui sono in possesso.

4. In ogni caso la persona oggetto di accertamento ha tre giorni di tempo dalla formale richiesta del personale adibito alla vigilanza per esibire il titolo legittimante l' impiego del mezzo fuori strada ovvero sulle strade interdette.

5. L'ente emittente verifica periodicamente la permanente validita' ed idoneita' del titolo a fondamento delle esenzioni dal divieto di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ovvero a fondamento delle autorizzazioni rilasciate, richiedendo l' esibizione della necessaria e recente documentazione.

5 bis. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui all' articolo 1 per lo svolgimento di attivita' escluse dal divieto puo' richiedere il rilascio dell' apposito contrassegno previsto ai precedenti commi la cui applicazione su detti mezzi impiegati e' del tutto facoltativa.

Note:

1. Sostituito il comma 2 da art. 5, comma 1, L.R. 39/1992
2. Aggiunto il comma 5 bis da art. 5, comma 2, L.R. 39/1992
3. Sostituito il comma 1 da art. 75, comma 6, L.R. 42/1996
4. Sostituite parole al comma 1 da art. 34, comma 1, L.R. 24/2006
5. Sostituite parole al comma 2 da art. 34, comma 1, L.R. 24/2006
6. Sostituite parole al comma 5 da art. 34, comma 1, L.R. 24/2006
7. Abrogate parole al comma 5 bis da art. 34, comma 1, L.R. 24/2006

Art. 7

1. Il divieto di circolazione e' reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura e spese dell' Amministrazione regionale, di apposito segnale, nonche' di un pannello riportante gli estremi della presente legge, all' inizio delle strade interdette al transito ai sensi dell' articolo 2.

2. Alla segnaletica suddetta puo' accompagnarsi la posa in opera, sempre a cura e spese dell' Amministrazione regionale, di una sbarra munita di serratura. In tal caso l' Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio consegnera' un esemplare della chiave a tutti gli aventi titolo, per la durata di idoneita' dello stesso, con l' obbligo di chiudere la sbarra

dopo ogni passaggio. Un esemplare della chiave dovrà essere sempre disponibile presso la Stazione forestale e presso il Comune territorialmente competenti.

3. Per le strade private la posa in opera della sbarra di cui al comma 2 e' subordinata alla richiesta in tal senso formulata dal proprietario.

4. La chiave stessa dovrà essere restituita alla scadenza dell' autorizzazione.

Art. 8

1. La violazione del divieto di circolazione di cui agli articoli 1 e 2 comporta per il trasgressore il pagamento di una sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 500.000.

2. Fermo restando il disposto del precedente comma 1, qualsiasi comportamento che violi ogni altro obbligo o divieto contenuto nella presente legge comporta per il trasgressore l' ulteriore pagamento di una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

3. La rimozione, il danneggiamento, la distruzione della segnaletica o delle sbarre ovvero la mancata riconsegna delle chiavi di cui al precedente articolo 7 comporta per i responsabili l' obbligo del rimborso del costo sostenuto dall' Amministrazione regionale per le riparazioni, la rimessa in pristino o la sostituzione del materiale.

3 bis. Ferma restando l' applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora l' infrazione a norma della presente legge abbia altresì comportato manomissione, alterazione o deterioramento dei luoghi considerati negli articoli 1 e 2, i responsabili sono tenuti alla restituzione in pristino.

3 ter. L' inottemperanza all' obbligo suddetto, malgrado formale diffida, comporta l' applicazione del comma 7 dell' articolo 3.

3 quater. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale, viene irrogata una ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di lire 1.500.000 ad un massimo di lire 12.000.000 in rapporto alla gravità del danno arrecato.

Note:

1. Aggiunto il comma 3 bis da art. 6, comma 1, L.R. 39/1992

2. Aggiunto il comma 3 ter da art. 6, comma 1, L.R. 39/1992

3. Aggiunto il comma 3 quater da art. 6, comma 1, L.R. 39/1992

Art. 9

1. L' articolo 11 bis della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come inserito con l' articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, e' abrogato.

Art. 10

1. Per le finalità previste dall' articolo 7 viene autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 viene istituito - alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.1. - spese d' investimento - categoria 2.1. - Sezione X, il capitolo 2855 (2.1.210.3.10.11) con la denominazione << Spese per l' apposizione di segnaletica e di sbarre sulle strade interdette al pubblico transito, nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1991.

3. Al predetto onere di lire 50 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2979 dello stato di previsione precitato.

4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2855 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.